

REGOLE FISCALI PER AUTOVETTURE

GUIDA ALLA FISCALITA'

A decorrere dal 1 Gennaio 2013 è in vigore la legge di stabilità che ha determinato una variazione della percentuale di deducibilità delle spese e delle altre componenti negative relative all'utilizzo del veicolo aziendale.

Le percentuali di deducibilità si applicano a tutti i costi afferenti le autovetture indipendentemente dalla loro specifica natura (canone bene, canone servizi e carburante).

La detraibilità dell'IVA è invece rimasta invariata.

UTILIZZO DEL VEICOLO: GLOSSARIO

UTILIZZO DEI VEICOLI	DEFINIZIONE	ESEMPI (elenco non esaustivo)
USO STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA	L'utilizzo del veicolo è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività d'impresa	<ul style="list-style-type: none"> • Agenzie di noleggio • Scuola guida
USO NON STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA	L'utilizzo del veicolo non è indispensabile per l'attività d'impresa ma è a disposizione dei dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> • Auto in pool
ADIBITI AD USO PUBBLICO	La destinazione d'uso del veicolo viene riconosciuta da un atto proveniente dalla Pubblica amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Società di taxi
USO PROMISCUO DEL VEICOLO UTILIZZATO DAI DIPENDENTI	Il veicolo viene utilizzato sia per finalità lavorative che per uso personale da parte del dipendente	<ul style="list-style-type: none"> • Il veicolo viene utilizzato anche nei week end e fuori dall'orario di lavoro

TABELLA FISCALE – DEDUCIBILITA'

(canone bene, canone servizi e carburante)

NEW

SOGGETTI	UTILIZZO DEI VEICOLI	% DI DEDUCIBILITA'* (in vigore dal 1 Gennaio 2013)	% DI DEDUCIBILITÀ (in vigore fino al 31 Dicembre 2012)
IMPRESE (Uso non strumentale all'attività d'impresa)	Utilizzati dai dipendenti (uso promiscuo)	70%	90%
	Altri utilizzi	20%	40%
TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO AUTONOMO (Uso non strumentale all'attività d'impresa)	Utilizzati dai dipendenti (uso promiscuo)	70%	90%
	Altri utilizzi (deducibilità riconosciuta solo per un veicolo a professionista)	20%	40%
AGENTI E RAPPRESENTANTI		80%	80%

- Le percentuali di deducibilità per imprese e titolari di reddito autonomi rimangono invariate al 100% per:
 - ✓ Veicoli utilizzati esclusivamente come strumentale all'attività di impresa
 - ✓ Veicoli adibiti ad uso pubblico

COSTO FISCALMENTE DEDUCIBILE (canone bene, canone servizi e carburante)

SOGGETTI	UTILIZZO DEI VEICOLI	% DI DEDUCIBILITA'*(in vigore dal 1 Gennaio 2013)	COSTO MASSIMO FISCALMENTE DEDUCIBILE
IMPRESE (Uso non strumentale all'attività d'impresa)	Utilizzati dai dipendenti (uso promiscuo)	70%	€ 2.530,64
	Altri utilizzi	20%	€ 723,04
TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO AUTONOMO (Uso non strumentale all'attività d'impresa)	Utilizzati dai dipendenti (uso promiscuo)	70%	€ 2.530,64
	Altri utilizzi (deducibilità riconosciuta solo per un veicolo a professionista)	20%	€ 723,04
AGENTI E RAPPRESENTANTI		80%	€ 2.892,16

TABELLA FISCALE – DETRAIBILITA' IVA

SOGGETTI	UTILIZZO DEI VEICOLI	% DI DETRAIBILITA' IVA
IMPRESE (Uso non strumentale all'attività d'impresa)	Utilizzati dai dipendenti (uso promiscuo)	40%
	Altri utilizzi	40%
TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO AUTONOMO (Uso non strumentale all'attività d'impresa)	Utilizzati dai dipendenti (uso promiscuo)	40%
	Altri utilizzi (deducibilità riconosciuta solo per un veicolo a professionista)	40%
AGENTI E RAPPRESENTATI		100%

- Per imprese e titolari di reddito autonomo la disciplina rimane invariata e non è possibile detrarre IVA nel caso di veicoli:
 - ✓ utilizzati esclusivamente come strumentale all'attività di impresa
 - ✓ adibiti ad uso pubblico